



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BO) MARINARI | Presidente |
| (BO) DI STASO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) LONGOBUCCO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) SOLDATI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) SPADAFORA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 30/10/2017

FATTO

La parte ricorrente, a mezzo di proprio legale di fiducia, fa presente che in data 17.02.2011 stipulava un contratto di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio per un importo lordo di euro 25.920,00, da restituire mediante 120 rate dell'importo di € 216,00 ciascuna. Il contratto prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni economiche: commissione dell'intermediario mutuante mandante per 518,40 euro; commissione dell'intermediario mandatario per 1.477,81 euro; provvigioni all'intermediario del credito per il 5% del capitale lordo mutuato (pari ad euro 1.296,00); premio relativo alla copertura assicurativa per 373,25 euro. Nel mese di marzo 2015 estingueva anticipatamente il contratto (allorché erano state versate 48 rate su 120), con il riconoscimento della somma di 165,60 euro a titolo di rimborso "costi di gestione quote".

Parte ricorrente sottolinea che il vigente ordinamento riconosce il diritto del consumatore finanziato a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso, in cambio di una riduzione del costo complessivo del credito.

Argomenta la ricorrente, con riferimento alle "commissioni dell'intermediario mutuante mandante", alle "commissioni dell'intermediario mandatario" ed alle "provvigioni all'intermediario del credito", che solo alcune attività remunerate da siffatte condizioni, così



come descritte contrattualmente, possono far pensare ad attività preliminari, mentre altre sono certamente riferibili alla gestione del contratto nel tempo, oppure risultano di difficile interpretazione, in modo da rendere incerta la suddivisione delle commissioni e delle spese contrattuali tra quelle relative ad attività «preliminari e conclusive» e quelle relative ad attività da svolgersi per tutta la durata del contratto, e quindi soggette a maturazione nel corso del tempo. Data la mancanza di trasparenza delle clausole relative alle sopra indicate commissioni, «l'importo che dovrà essere preso in considerazione quale ristorno, non potrà che essere l'intero ammontare delle commissioni, proporzionato per le mensilità del finanziamento con scadenza oltre la data di estinzione». Da ultimo, gli oneri assicurativi devono essere ristorati dall'istituto finanziario erogante, come stabilito dall'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008 e dall'art. 49 del regolamento ISVAP n. 35/10. Pertanto, unitamente alla somme già rimborsate, deve essere riconosciuta la quota non maturata del costo assicurativo proporzionato per le mensilità del finanziamento con scadenza oltre la data di estinzione.

In conclusione, parte ricorrente chiede all'ABF il rimborso degli oneri e costi applicati al finanziamento sulla base del principio proporzionale, sì che siano da rimborsare complessivi euro 2542,45 (accertata, previamente, la natura *recurring* di tutte le commissioni), maggiorati degli interessi legali dal giorno dell'estinzione al saldo, nonché delle spese legali per euro 500.

A riscontro di tali affermazioni, la resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, riepiloga i fatti confermando che, a seguito del reclamo esperito dalla ricorrente, ad esso dava riscontro in data 3.5.2017 dichiarandosi disposto ad integrare il rimborso già previsto in sede di conteggio estintivo (pari ad euro 1565,60) con una somma pari ad euro 721,09 a titolo di commissioni percepite e non maturate in qualità di mandataria e pari ad euro 311,04 a titolo di commissioni percepite e non maturate dalla mutuante, importi calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis*.

La resistente eccepisce che, quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni dell'intermediario mutuante mandante e delle commissioni dell'intermediario mandatario, si è già resa disponibile, in sede di reclamo, a rimborsare le relative quote non maturate secondo il criterio del *pro rata temporis*; quanto alla richiesta di rimborso delle «provvigioni all'intermediario del credito», essa non può trovare accoglimento, poiché la suddetta commissione, descritta al punto c) del contratto, risulta essere *upfront*, in quanto volta a remunerare attività collegate alla fase prodromica alla stipulazione del contratto (come confermato dall'orientamento dell'ABF).

Quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, l'art. IV del contratto attribuisce direttamente all'Assicuratore l'obbligo di rimborso della quota parte non maturata, secondo quanto previsto nella modulistica contrattuale di trasparenza della Compagnia Assicuratrice. La compagnia assicurativa, dietro richiesta effettuata direttamente da parte ricorrente, ha provveduto a mettere a disposizione un rimborso di euro 106,76, il quale è stato ritirato da parte ricorrente in data 8.5.2015. Sottolinea l'intermediario che tale importo è stato determinato dalla compagnia assicurativa in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22, comma 15^{quater} e 15^{quinquies} della L. n. 221/2012, così come indicato nel modulo di adesione alla proposta di assicurazione sulla vita debitamente sottoscritto da parte ricorrente. L'intermediario, peraltro, non è legittimato passivo della richiesta di rimborso, come previsto dalla citata L. n. 221/2012 e dalle previsioni contrattuali. Conclusivamente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, alla luce della propria esposizione, compresa l'istanza relativa allo storno delle spese legali, deve essere anch'essa rigettata, stante la non necessità, nel caso in esame, dell'intervento legale.

**DIRITTO**

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento verso delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorialità dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

Si passa, pertanto, alla disamina delle varie voci di costo applicate al finanziamento. Le commissioni del mandante (o commissioni finanziaria) possono definirsi come *recurring*, attesa la formulazione opaca delle relative clausole, non idonee a rendere edotto il consumatore della portata economica dell'impegno assunto, nonché atteso il riferimento ad attività inerenti anche a fasi diuturne nell'esecuzione del finanziamento. Analoga natura *recurring* hanno le commissioni dell'intermediario mandatario, atteso il chiaro riferimento ad attività che si prolungano per l'intera durata del prestito.

Residua la trattazione delle provvigioni all'agente finanziario e degli oneri assicurativi.

Per quanto concerne le prime, il Collegio, preso atto dell'effettivo intervento dell'agente (con documento contabile in proposito emesso da questi), e il riferimento alle attività poste in essere dall'agente per la promozione ed il collocamento mediante offerta fuori sede del finanziamento, ritiene che essa vada qualificata come "*up front*", in quanto limitantesi alla sola fase prodromica del prestito (in questo senso cfr. Collegio di Coordinamento n. 10929/16).

Infine, quanto agli oneri assicurativi (*recurring* per definizione), rilevata la legittimazione passiva dell'intermediario a rimborsare questa voce di costo (cfr. Collegio di



Coordinamento n. 10003/16), in assenza della prova che il cliente fosse a conoscenza della sussistenza di un diverso criterio previsto nella polizza e nel contratto di finanziamento, il Collegio non può che accordare il rimborso in via proporzionale (criterio residuale) del premio versato al momento della contrazione del prestito. A tale proposito, agli atti non consta il rimborso effettivo di alcuna somma in relazione a tale voce di costo.

Ne consegue che quanto spettante al cliente può essere illustrato nella tabella che segue (tabella preparata sulla base dell'avvenuto pagamento di 48 rate su un piano di ammortamento originario di 120, in modo tale che, al momento dell'estinzione, fossero residue 72 rate).

| Oneri sostenuti | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------|
| Commissione mandante | 518,4 | 311,04 | - | 311,04 |
| Commissione intermediario mandatario | 1477,81 | 886,69 | 165,6 | 721,09 |
| Provvigione intermediario del credito | 1296,00 (pari al 5% del capitale lordo mutuato) | - | - | Up front |
| Oneri assicurativi | 373,25 | 223,95 | - | 223,95 |
| Totale | | | | 1256,08 |

Alle somme così calcolate dovranno essere aggiunti gli interessi legali, come da richiesta, a far data dal reclamo al saldo.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può, invece, essere accolta, alla luce delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 4618/2016.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.256,08 (milleduecentocinquantasei/08), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI